


# COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27.09.2012  
IL PRESIDENTE  
F.to Arch. Luca COLOMBATTO



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO

## INDICE GENERALE

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Abitazione principale - assimilazioni
- Articolo 3 – Versamenti
- Articolo 4 – Funzionario responsabile
- Articolo 5 – Rinvio
- Articolo 6 – Entrata in vigore



COMUNE

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs 446/1997, integra le disposizioni previste dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazione nella Legge 214 del 22/12/2011 e dal D. Lgs. 23/2011.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **Abitazione principale – assimilazioni**

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze considerate tali per espressa previsione legislativa, è equiparata all'abitazione principale l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente in istituto a condizione che la stessa risulti non locata.
2. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune direttamente , o a mezzo posta, o per via telematica apposita comunicazione attestante i requisiti richiesti, utilizzando i modelli predisposti dal comune.
3. La comunicazione dovrà essere presentata entro la prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione del beneficio. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

## **Art. 3**

### **Versamenti**

1. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Non devono essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 2,00 (due)
3. I versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

## **Art. 4**

### **Funzionario responsabile**

1. Il funzionario responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Tributi



**Art. 5**  
**Rinvio**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative disciplinanti l'imposta municipale propria e si intendono recepite ed integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la materia.

**Art. 6**  
**Entrate in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2012.

